



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Commissione
XBRL

IL BILANCIO XBRL

(eXensible Business Reporting Language)

**Lo standard per la semplificazione della
presentazione del bilancio**

**degli Operatori Economici – Decreto Delegato
n. 19/2019 (che ha ratificato il DD n. 138/2018)**

Relatore: Marco Stolfi
dott. Commercialista e Revisore contabile
marco.stolfi@studiostolfi.sm

San Marino, 15 febbraio 2019

Le fonti del bilancio

- **DD 28 gennaio 2019 n.19 (XBRL)**
- **Legge sulle società** (n. 47 del 2006 e succ. mod.)
 - Il bilancio d'esercizio è disciplinato dagli art. 73 e ss.
- Sono esclusi i soggetti che svolgono attività riservate ai sensi dell'allegato 1 della **Legge n. 165 del 2005 (LISF - Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi)**
 - Banche, società finanziarie e fiduciarie, assicurazioni, società di gestione e holding
- **Normativa fiscale** (Legge n. 166 del 2013 e succ. mod.)

D.D. n. 19/2019 semplificazioni e decorrenza

- **Art. 5 D.D. n. 19/2019** (*Unico deposito*)
- 1. **L'invio del bilancio (XBRL)** con le modalità di cui al presente D.D. **sostituisce sia l'obbligo di allegare il bilancio civile approvato al mod. IGR P** in sede di dichiarazione dei redditi nell'apposito applicativo dell'Ufficio Tributario previsto al Titolo VI della Legge n. 166/2013, **sia l'invio alla Ag. per lo Sv. Econ. - Camera di Commercio S.p.A.** di cui alla Legge n. 71/2004
- 2. **L'Ufficio Attività Economiche** mette a disposizione tutta la documentazione di bilancio inoltrata ai sensi dell'articolo 4 all'UT e all'Ag. per lo Sviluppo Economico - **Camera di Commercio S.p.A.**

D.D. n. 19/2019 semplificazioni e decorrenza

- **Art. 7 D.D. n. 19/2019 (*Decorrenza*)**
- 1. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano a fare data **dall'1 gennaio 2019.**
- **1 bis. Per l'anno 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 84, comma 1, della Legge n. 47/2006 e successive modifiche, scade il 30 giugno 2019 (anziché il 31 maggio).**
- **1 ter. Per l'anno 2019 le disposizioni del presente decreto delegato non si applicano alle persone giuridiche diverse dalle società (esclusi pertanto Associazioni, Fondazioni, Cooperative, Consorzi per l'anno 2019)**
- **Associazioni art. 37 L. n. 129/2010**
- **Fondazioni art. 40 della L. n. 101/2015**
- **Cooperative Art. 53 della L. n. 149/1991**
- **Consorzi Art. 8 della L. n. 42/1977**

Segue Le fonti

- **Principi Contabili** *generalmente accettati*
 - I principi contabili rappresentano regole tecnico-ragionieristiche che assolvono a una funzione duplice: **interpretare** e **integrare** le disposizioni di legge (il legislatore rinvia spesso ai principi contabili – un recente esempio si trova nel **DD n. 19/2019 - xbrl**)
- A San Marino attualmente sono stati statuiti il PC n. 1, il PC n. 2, il PC n. 3, il PC n. 4, il PC n. 5 e il PC n. 6 (redatti dall'apposita commissione ODCEC – www.odcec.sm)
- *In Italia principi OIC e principi internazionali*

Il Bilancio d'esercizio

- **Art.73** Legge sulle Società - Il bilancio
- **1.** Il bilancio è il documento attraverso il quale gli amministratori, per ogni esercizio sociale che **coincide con l'anno solare**, rappresentano il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio
 - il bilancio è essenzialmente uno strumento informativo che ha destinatari esterni (stakeholders) ma anche utile a fini interni (programmazione e controllo)
 - Il bilancio fornisce informazioni su:
 - Il risultato economico conseguito nell'esercizio
 - la valutazione e composizione del patrimonio aziendale esprimendo la situazione patrimoniale nonché finanziaria (con limiti)
 - elementi informativi tali da rendere il bilancio intellegibile e corretto
- **1 bis.** Il bilancio è redatto su formato elettronico XBRL, secondo la tassonomia prevista che è aggiornata con regolamento.” (comma introdotto dal D.D. n.19/2019 – la tassonomia in All. A)

Redazione del bilancio

- **Art.74 Legge sulle società - Redazione del bilancio**
- 1. *omissis*
- 2. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare
- 3. Il bilancio è costituito dai seguenti documenti:
 - 1) **lo stato patrimoniale** che indichi le attività, le passività e il patrimonio netto della società
 - Esprime anche la situazione finanziaria nei limiti però delle informazioni fornite dalla classificazione
 - 2) **il conto economico** che indichi i costi ed i ricavi di competenza dell'anno mettendo in evidenza il risultato finale di utile o di perdita dell'esercizio
 - La struttura prescelta individua tre aree: quella *produttiva*, quella *finanziaria* e quella *straordinaria*. Nessuna distinzione invece tra *gestione caratteristica* e *gestione accessoria*.
 - 3) **la nota integrativa** che fornisca tutte le informazioni necessarie a una migliore comprensione delle voci inserite nei precedenti documenti e che contenga notizie sulla gestione
 - La legislazione sammarinese non prevede la **Relazione sulla gestione** (come il 2428 del c.c.), ma si limita a richiedere informazioni in nota integrativa (punti 1, 2 e 3)
- 4. I documenti di cui al precedente comma formano un tutto inscindibile

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

- **Art.76** della legge sulle Società - Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico
 - 1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le **società che esercitano particolari attività**, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato, **tutte le voci** previste negli **articoli 77 e 79**.
 - La rigidità dello schema oggi è ancor più accentuata in seguito alla emanazione **DECRETO DELEGATO n. 19/2019** «SEMPLIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DEGLI» che ha introdotto il tracciato XBRL per il deposito del bilancio e la relativa tassonomia – Allegato A (*cf. art. 73 c. 1 bis Legge sulle Soc.*)
 - 2. Le voci precedute da numeri arabi **possono essere ulteriormente suddivise**, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente, qualora ciò sia utile o necessario, anche in relazione alla natura dell'attività esercitata, a favorire la chiarezza del bilancio
 - 3. **Devono essere aggiunte altre voci** qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 77 e 79 – *es. PC n. 6 x imm. tec. dest. vend. e anche voce 17 bis del CE (utili/perdite su cambi – Tassonomia)*
 - 4. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato **l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente**. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
 - 5. Sono vietati i compensi di partite (*no rigidità assoluta – ammesse eccezioni*)

Segue Struttura dello stato patrimoniale

- Poiché le informazioni di tipo finanziario sono ridotte i Principi Contabili richiedono la redazione (all'interno della Nota Integrativa) del rendiconto finanziario (principio contabile n. 2 sammarinese lo richiede – salvo **PMI**).
- Tale prospetto fornisce elementi di natura finanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico,
- Il rendiconto finanziario va incluso nella nota integrativa. La sua mancanza si assume giustificata soltanto per le aziende amministrative meno dotate, a causa delle **minori dimensioni** (*)

(*) Per società di minori dimensioni (c.d. società “minori”) si intendono quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi **dell’art. 85** della Legge sulle Società (vedi anche **Appendice 4 PC 2**).

Struttura dello stato patrimoniale

- **Art. 77** comma 2 della Legge sulle Società **CONTI D'ORDINE**
- In **calce** allo stato patrimoniale devono risultare le **garanzie prestate** direttamente o indirettamente, distinguendosi tra **fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali**, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate nell'interesse di società controllate e collegate, nonché di controllanti e di società sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine
- **Art. 5** comma 3, legge 19 novembre **2001 n.115** sulla **locazione finanziaria**: L'utilizzatore deve iscrivere fra i costi l'ammontare dei canoni di locazione relativi ai beni strumentali ed ha l'obbligo di indicare negli appositi **conti d'ordine**, o in apposita nota esplicativa in caso di soggetti non tenuti alla presentazione del bilancio, il **valore del bene locato e l'importo dei canoni residui da pagare**
- I conti d'ordine sono **annotazioni di memoria**, a corredo della situazione patrimoniale finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma che **non costituiscono attività e passività** in senso proprio. Devono essere elencati separatamente, una sola volta e **senza l'indicazione della contropartita e non devono essere sommati né ai totali dell'attivo né ai totali del passivo**. I conti d'ordine devono inoltre trovare adeguate informazioni nella nota integrativa in tutti quei casi in cui le necessarie informazioni di contenuto non siano facilmente desumibili dalla denominazione dei conti stessi
- *Principio contabile OIC 22 "conti d'ordine"*

L'informativa in nota integrativa

- Il principio contabile n. 3 (**Leasing**) ritiene necessario che nella Nota Integrativa al bilancio debbano essere descritte *“le operazioni di locazione finanziaria, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”*.

L'informativa in nota integrativa (segue)

- Il **principio contabile n. 3** in sostanza richiede di evidenziare gli effetti che avrebbe sul risultato economico di periodo l'applicazione del **metodo finanziario** ed i conseguenti effetti sul patrimonio netto dell'impresa

L'informativa in nota integrativa (segue)

- **Obbligo**
- L'informativa in nota integrativa (bilancio dell'utilizzatore) dell'effetto finanziario del leasing è da intendersi **obbligatoria** fatta eccezione per le **imprese di minori dimensioni** **(1)** per le quali l'informativa è da intendersi **facoltativa**

(1) Per società di minori dimensioni (c.d. società "minori") si intendono quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 85 della Legge sulle Società (vedi anche principio contabile n. 2)

Il bilancio in forma abbreviata (art. 85)

- le cd “**società minori**” che, non superano nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
3.650.000 euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
7.300.000 euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
- Possono redigere il bilancio in forma abbreviata (**art. 85 c. 1 Legge sulle Società**) – *appendice 4 PC n.2*

Segue Il bilancio in forma abbreviata

- Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 77 con **lettere maiuscole** e con **numeri romani**; nella voce C II dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
 - Il conto economico del bilancio in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 79 con **lettere maiuscole** e con **numeri arabi**.
 - Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dai numeri 6), **8)***, 9), 15), 16), 17) 18) e 20) dell'articolo 82.
- * Partecipazioni (esigenza della bilancia dei pagamenti)

Segue Il bilancio in forma abbreviata

- Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata **devono redigerlo in forma ordinaria** quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma (**art. 85 c. 5 Legge sulle Società**)
- **Come interpretare questo ultimo comma? Vedi appendice 4 PC n. 2 – interpretazione prudenziale del disposto**

Relazione dei Sindaci e deposito del Bilancio

- **Art. 83 Legge sulle Società**
- 1. Il bilancio deve essere trasmesso dagli amministratori al sindaco unico o al collegio sindacale, con la nota integrativa, **almeno trenta giorni** prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
- 2. Il **sindaco unico** o il **collegio sindacale** deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 75, comma 2. Analoga relazione è predisposta dal revisore o dalla **società di revisione**, se nominati.
- 3. Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve rimanere depositato, **presso la sede della società**, *oppure deve essere trasmesso o consegnato ai soci*, almeno **venti giorni liberi** prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. I soci possono prenderne visione e hanno diritto di averne copia dagli amministratori (**comma novellato dal D.D. n. 19/2019**)

Publicazione del bilancio

- **Art. 84 Legge sulle società (sostituito dal D.D. n. 19/2019)**
- 1. Entro trenta giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una copia autenticata del verbale di approvazione, al quale sono allegati tutti i documenti di cui all'articolo 83 deve essere trasmessa all'**Ufficio Attività Economiche** in formato elettronico sul **portale PA** nell'apposita sezione dedicata accompagnati dall'apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società.
- 2. I documenti trasmessi, ad esclusione del **bilancio** su formato elettronico **XBRL (SP, CE, NI, RF e Leasing)**, sono inviati in formato **PDF o PDF/A**.
- 3. I soggetti che svolgono **attività riservate** ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m. tramettono all'Ufficio Attività Economiche tutti i documenti di bilancio in formato **PDF o PDF/A**.
- 4. Il sistema elettronico rilascia ricevuta attestante la data di deposito. Tale ricevuta non attesta che il contenuto dell'inoltro sia stato eseguito a norma di legge e pertanto che la documentazione trasmessa sia conforme e completa.

La direttiva europea 2013/34 – D.lgs n. 139/2015

Le principali novità introdotte in ITA dai bilanci 2016

- Modifica della rappresentazione **azioni proprie**
- Abolizione dei **costi di ricerca** (poi riconfluiti nelle spese di impianto e ampliamento)
- Postulati di bilancio: **sostanza sulla forma** (permane cmq il problema del trattamento del leasing finanziario)
- Modifica agli schemi di bilancio (es. società «sorelle»)
- **Oneri e proventi straordinari** (eliminazione dallo schema)
- Metodo del costo ammortizzato (*amortized cost*)
- Rilevazione iniziale di partecipaz. valutate con il metodo del PN
- Microimprese
- **Conti d'ordine** (eliminazione dallo schema)
- Concetto di rilevanza

**San Marino non ha adottato la direttiva europea 2013/34
neppure parzialmente**

Riferimenti Utili

- Per tutte leggi sammarinesi:
www.consigliograndeegenerale.sm
- Sito dell'Ordine San Marino (per i PC):
www.odcec.sm
- Sito dell'OIC per principi contabili:
www.fondazioneoic.it
- Per quesiti o chiarimenti:
marco.stolfi@studiostolfi.sm